

Procedura aperta n. 30/2019 – Quesiti del 9/10/2019

Quesito n.69: si chiede conferma definitiva che: il punteggio relativo al criterio di offerta economica “A5 Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti” sarà attribuito esclusivamente in base alla percentuale annuale di T di titoli di efficienza energetica offerti sulla base di quanto previsto dal DM 226/11, indipendentemente dal tipo di iniziative di efficienza energetica che consentono l’ottenimento di TEE e dal soggetto che provvederà alla loro realizzazione, potendo il distributore offerente “anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti”, come da art. 13, comma 1, lett. E) dello stesso D.M. Una diversa interpretazione degli atti di gara, oltre a costituire elemento di confusione per i potenziali concorrenti, porrebbe infatti seri problemi di legittimità con necessità di ricorso all’Autorità giudiziaria e di segnalazione alle Autorità di settore e della concorrenza.

Risposta: Si conferma che il punteggio relativo al criterio di offerta economica “A5 Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti” sarà attribuito esclusivamente in base alla percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionale offerti sulla base di quanto previsto dal DM 226/2011. Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Quesito n.70: si chiede conferma definitiva che: gli investimenti relativi agli immobili pubblici indicati nell’elenco reso disponibile con la documentazione di gara non sono quindi in alcun modo obbligatori e/o vincolanti ma, come sembra di poter interpretare, la risposta al quesito n. 56 e 57 dello scorso 30 agosto, costituiscono semplicemente un elenco di carattere solo orientativo ed esemplificativo per i concorrenti, al fine di avere un’idea di possibili interventi di efficientamento energetico realizzabili nell’Atem Torino 1 su “*immobili pubblici per i quali la Pubblica Amministrazione ritiene fattibile e conveniente l’efficientamento energetico*”, interventi che sarà poi eventualmente l’aggiudicatario della gara a valutare in modo autonomo se realizzabili/utili o meno ai fini del raggiungimento del quantitativo di titoli offerti in gara, piuttosto che provvedervi tramite titoli derivanti altri interventi realizzati nel territorio dell’Atem considerato. Una diversa interpretazione degli atti di gara, oltre a costituire elemento di confusione per i potenziali concorrenti, porrebbe infatti seri problemi di legittimità con necessità di ricorso all’Autorità giudiziaria e di segnalazione alle Autorità di settore e della concorrenza.

Risposta: Si conferma che trattasi di un elenco di immobili pubblici per i quali la Pubblica Amministrazione ritiene fattibile e conveniente l’efficientamento energetico e che l’elenco è orientativo, non esaustivo e non obbligatorio per i concorrenti.

Quesito n.71: si chiede conferma definitiva che: nessun punteggio e/o valutazione di maggior favore né alcuna prelazione o diritto di preferenza ad eseguire detti interventi saranno riservati a quei concorrenti che indicheranno impegni a realizzare in tutto o in parte gli interventi di cui all’elenco degli immobili pubblici reso disponibile con la documentazione di gara, rispetto ad altri concorrenti che non evidenzieranno una simile indicazione e/o terzi potenzialmente interessati alla realizzazione di detti interventi di efficientamento energetico, riservandosi di conseguire il quantitativo di titoli di efficienza energetica offerti non necessariamente attraverso interventi che interessino gli immobili pubblici specificati nel predetto elenco. Una diversa interpretazione degli atti di gara, oltre a costituire elemento di confusione per i potenziali concorrenti, porrebbe infatti seri problemi di legittimità con necessità di ricorso all’Autorità giudiziaria e di segnalazione alle Autorità di settore e della concorrenza.

Risposta: Si conferma che nessun punteggio e/o valutazione di maggiore favore né alcuna prelazione o diritto di preferenza ad eseguire detti interventi saranno riservati a quei concorrenti che indicheranno impegni a realizzare in tutto o in parte gli interventi di cui all'elenco degli immobili pubblici reso disponibile con la documentazione di gara.